**CONVENZIONE**

**INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE VERDI “SENTIERO DEI PARCHI”**

**TRA**

Ente Parco Nazionale Gran Paradiso con sede in Torino, Via Pio VII n. 9, C.F. 80002210070, partita IVA 03613870017, rappresentato dal Direttore dott. Bruno Bassano, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente Parco di seguito denominato Parco

**E**

la Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali, di seguito denominata “Federparchi”, con sede a Roma, in via Nazionale n. 230, C.F. 90002770486, partita IVA 02623250400, rappresentata dal Presidente Dott. Giampiero Sammuri, domiciliato per la carica presso la sede della Federazione

**PREMESSO CHE**

* la Federparchi, fondata nel 1989, è un’associazione rappresentativa e di coordinamento di enti pubblici e senza fini di lucro alla quale aderiscono 160 soci, tra cui tutti i Parchi nazionali, i Parchi regionali, le Riserve naturali statali e non, le Aree marine protette, Amministrazioni ed Associazioni, che complessivamente gestiscono oltre 300 aree protette, per una superficie superiore ai 2.750.000 ettari, e ne costituisce il referente istituzionale;
* lo Statuto di Federparchi, in vigore dal 10/10/2018, e in particolare gli artt. 2 e 17, prevedono:
* che Federparchi non ha fini di lucro e ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse,
* che le entrate siano costituite in modo maggioritario da soggetti pubblici;
* la Federparchi, nell'ambito del suo impegno per la conservazione della biodiversità, è membro dell'IUCN, l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Ai sensi dello statuto del Comitato Italiano IUCN la Federazione è responsabile in via permanente del Segretariato (art. IX), si stabilisce la sede del Comitato Nazionale presso la sede legale della Federparchi (art. XI)
* la Federparchi dal giugno 2008 si è costituita quale sezione italiana di EUROPARC Federation, entrando a far parte di un'organizzazione che rappresenta circa 600 istituzioni ed Enti incaricati della gestione di oltre 400 aree protette in 38 Paesi europei;
* la Federparchi promuove la creazione dei sistemi regionali, del sistema nazionale e di quello europeo delle aree protette, ivi comprese quelle della Rete Natura 2000, in specifico accordo con gli indirizzi di Europarc Federation, in sintonia e d'intesa con le Istituzioni pubbliche internazionali, nazionali, regionali e locali, con le associazioni e con gli organismi che agiscono nel campo della tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale e della promozione dello sviluppo sostenibile, in particolare con le reti internazionali Unesco, IUCN e CBD (Convenzione sulla Diversità Biologica);
* la Federparchi favorisce la collaborazione, la circolazione delle informazioni, lo scambio delle conoscenze e delle esperienze gestionali tra le aree protette e promuove il recepimento delle indicazioni degli organismi nazionali ed internazionali per la tutela delle risorse naturali e per lo sviluppo sostenibile del pianeta;
* la Federparchi, nell’ambito della propria attività istituzionale, opera d'intesa con tutti i soggetti che agiscono nel campo della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, per promuovere la creazione del sistema nazionale delle aree protette e che per questo obiettivo strategico:
* partecipa alla elaborazione teorica, alla progettazione ed alla attuazione dei grandi programmi di sistema;
* favorisce la collaborazione tra i soci e la circolazione delle conoscenze e delle esperienze gestionali, anche attraverso l’istituzione e gestione di centri studi e di promozione del sistema delle aree protette;
* attua lo studio e la definizione di metodologie per la sostenibilità delle attività umane in territori fragili;
* promuove il collegamento internazionale tra enti e istituzioni di tutela e sviluppa attività di informazione e divulgazione;
* la Federparchi, nell’ambito del programma di azione generale, quale soggetto di interesse pubblico al quale aderiscono gli Enti gestori delle aree naturali protette italiane, sia nazionali che locali, sia terrestri che marine, per rappresentare e promuovere gli interessi degli Associati, ha come obiettivo quello di accelerare l’adeguamento delle procedure di interesse delle aree protette alle innovazioni legislative ed operative in materia di biodiversità, turismo sostenibile, conservazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale;
* Il Parco, disciplinato dalla Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394/1991, Ente pubblico nazionale non economico vigilato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha fra le proprie finalità istituzionali anche quelle di promuovere lo sviluppo sostenibile e la fruizione consapevole della rete escursionistica;
* il Parco è associato della Federparchi, può esprimere nomine all’interno degli organi, partecipa al Consiglio Direttivo ed alla Giunta Esecutiva, esercitando i relativi poteri, e versa una quota associativa annuale cui possono aggiungersi altre forme di contribuzione nell’ambito delle attività di interesse comune;
* l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) prevede che *“La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi”*;
* l’art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, all’ultimo capoverso prevede la condizione di esclusione ivi prevista per *“le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali”;*

**CONSIDERATO CHE**

* Con nota del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (prot. n. 105108 del 15/12/2020), nell’ambito degli Interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi - risorse ai Parchi nazionali per la rete sentieristica, con risorse finanziarie stanziate dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), si introduce anche la stretta connessione delle azioni da realizzare con l’iniziativa rivolta alla creazione di un percorso “Sentiero dei Parchi”, che attraversa l’intero territorio nazionale;
* con nota della Federparchi, del 26 marzo 2021, diretta ai Parchi Nazionali veniva presentata la proposta di attività Federparchi-CAI per interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi;
* la collaborazione fra Federparchi e Parco oggetto della presente convenzione viene attuata per il raggiungimento di finalità di comune interesse a beneficio della collettività locali nell’ambito delle attività previste dalla su indicata nota del Ministeriale;
* il suindicato obiettivo rientra tra le finalità istituzionali del Parco e statutarie di Federparchi, come sopra descritte;
* le predette attività rientrano quindi appieno nelle finalità istituzionali di entrambe le Parti e soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell’ambiente;
* le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione;

**TUTTO QUANTO PREMESSO**

**TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

***Articolo 1.***

**Valore delle premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente facenti parti del presente accordo.

***Articolo 2.***

**Oggetto**

Le Parti, ciascuna per le proprie competenze indicate nel presente accordo, si impegnano a realizzare il “Sentiero dei Parchi”.

La creazione del percorso “Sentieri dei Parchi” rappresenta un ambizioso obiettivo, previsto nel Protocollo d’intesa sottoscritto tra MATMM/ il Club Alpino Italiano (CAI) e Federparchi, che consente tra l’altro di:

* valorizzare la rete dei sentieri che insistono sui territori dei Parchi nazionali per realizzare un percorso sostenibile denominato Sentiero dei Parchi che connetta queste aree tra loro, la cui ossatura è costituita dal Sentiero Italia Cai;
* favorire la frequentazione consapevole e sostenibile dell’ambiente montano e delle aree protette;
* incentivare forme di turismo ed escursionismo sostenibili, valorizzando i territori dei Parchi e delle montagne italiane;
* collocare la presente attività volta a costruire il “Sentiero dei Parchi”, nell’ambito della nota del Ministero e del protocollo d’intesa, con il fine raggiungimento dell’obiettivo fissato sopra, ovvero “una preliminare mappatura della rete sentieristica, finalizzata ad una successiva programmazione pluriennale degli interventi di rispristino”.

***Articolo 3***

**Pianificazione delle attività**

La Federparchi si impegna allo sviluppo delle fasi del processo d’intesa con il Parco, che di seguito dettaglia, indicando la metodologia e l’*output*.

Le parti concordano, altresì, che gli strumenti di pianificazione del complessivo progetto siano:

**Creazione della Cabina di regia:**

* Attivazione della segreteria di progetto
* Indicazione di un referente per il progetto per ogni Parco Nazionale
* Coordinamento delle attività
* Raccolta delle informazioni idonee a realizzare il progetto;
* Facilitazione dei contatti;
* Gestione del database informativo e geografico

**I compiti della cabina di regia sono costituiti da:**

1. Produzione di linee guida per l’individuazione dei sentieri;
2. Produzione di documento con caratteristiche delle tappe;
3. Individuazione in ogni Parco di un percorso (già presente), dove possibile ad anello dalle 2 alle 6 tappe con strutture per l’accoglienza;
4. Individuazione e verifica degli itinerari interni ai singoli parchi;
5. Per quanto attiene i sentieri non ancora individuati si adotteranno i criteri corrispondenti alle linee guida;
6. Creazione di un database GIS interno per la gestione delle informazioni del tracciato.

***Articolo 4***

**Efficacia e durata della Convenzione**

La presente Convenzione avrà efficacia dalla data di ricezione della convenzione stipulata da ciascuna parte, inviata tramite posta elettronica certificata, e terminerà il 31.12.2023, termine di tutte le attività previste.

Il termine finale è prorogabile di comune accordo e nel rispetto delle indicazioni pubblicistiche applicabili al caso concreto. La comunicazione della proroga segue le stesse forme della stipulazione del presente accordo.

Nei limiti di legge la presente è, altresì, rinnovabile o prorogabile.

***Articolo 5***

**Spese**

Il Parco rimborsa un importo omnicomprensivo per tutte le attività prestate in forza della presente Convenzione in favore di Federparchi pari ad Euro 6.000,00 (seimilaeuro/00).

Le azioni svolte nell’ambito della presente Convenzione sono realizzate da Federparchi nell’ambito della propria attività istituzionale e non sono pertanto assoggettate all’imposta sul valore aggiunto (IVA).

L’importo verrà corrisposto per stati di avanzamento secondo le tranche previste al successivo art. 6, previa opportuna verifica dell’attività svolta e favorevole accettazione da parte del Responsabile della convenzione per il Parco.

Federparchi riconosce che gli importi sopraindicati costituiscono il massimo importo, per nessun motivo superabile, a rimborso delle attività oggetto della Convenzione.

***Articolo 6***

**Vigilanza, approvazioni e pagamenti**

L’importo stabilito dal precedente articolo 5 dovrà essere corrisposto in tre tranche:

- 40% pari € 2.400, alla firma della presente convenzione, su presentazione di nota di debito elettronica;

- 40% pari a € 2.400, entro il 31.12.2022 su presentazione di nota di debito elettronica e relazione dell’avanzamento delle attività svolte;

- 20% pari a € 1.200 al termine delle attività (non oltre 31.12.2023), su presentazione di nota di debito elettronica a conclusione delle attività.

Il Parco provvederà a:

- comunicare alla Federparchi i codici ufficio ed eventuali altre informazioni necessarie per l’emissione note di debito elettroniche;

- ad emettere l’ordinativo di pagamento del corrispettivo dovuto dietro presentazione di regolari note di debito elettroniche emesse dalla Federparchi.

***Articolo 7***

**Obblighi di Federparchi**

Federparchi si impegna in esecuzione della presente Convenzione:

* a svolgere le attività oggetto della Convenzione con la massima cura e diligenza;
* a tenere costantemente informato il responsabile di Convenzione del Parco sulle attività effettuate;
* a mettere a disposizione del Parco i documenti relativi allo stato di avanzamento del lavoro e a redigere, ove occorra, note illustrative dell’attività svolta.

***Articolo 8***

**Nomina dei Responsabili di Convenzione**

Il Responsabile di Convenzione del Parco è il Direttore del Parco.

Il Responsabile di Convenzione di Federparchi è il Presidente di Federparchi.

***Articolo 9***

**Obblighi delle Parti**

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione sono rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione.

Il personale di Federparchi, od altro da esso delegato, che si rechi presso il Parco nell’ambito delle attività oggetto della presente convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso il Parco.

Federparchi esonera il Parco da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare dall'esecuzione delle attività oggetto della convenzione al proprio personale, ai propri beni, al personale e/o beni di terzi

***Articolo 10***

**Riservatezza e trattamento dei dati**

Tutta la documentazione e le informazioni, di cui la Federparchi verrà in possesso durante l’esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, dovranno essere considerate dalla Federparchi di assoluta riservatezza.

E’ fatto divieto alla Federparchi di utilizzare e di trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate.

Federparchi è responsabile del rispetto, anche da parte del proprio personale e dai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni, degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.

I contenuti ed i risultati delle attività non potranno essere utilizzati né dalla Federparchi, né da chiunque collabori alle stesse ad ogni titolo, senza la preventiva ed esplicita autorizzazione del Parco, che resta proprietario del materiale prodotto. Le invenzioni del processo di lavoro, ove rilevate, sono in comunione tra le parti.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad essa correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell’ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB).

***Articolo 11***

**Obblighi di tracciabilità**

Le Parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

***Articolo 12***

**Spese e IVA**

Tutte le spese della presente Convenzione e da essa derivanti sono a carico della Federparchi, che dichiara di essere assoggettata alla normativa IVA, ai sensi del D.P.R. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni. La Federparchi dichiara altresì che le prestazioni rese in forza della presente Convenzione, in conformità al proprio Statuto, non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto, in quanto rientranti nella propria attività istituzionale.

***Articolo 13***

**Domicilio**

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio come di seguito:

- Federparchi in Roma, Via Nazionale, n. 230;

- Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, in Torino, Via Pio VII n. 9.

***Articolo 14***

**Norme applicabili**

Qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti nell’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia delle disposizioni della presente Convenzione, non abiliterà le parti stesse a sospenderne l’esecuzione.

Le parti si impegnano, altresì, ad esperire con la migliore buona volontà, ogni tentativo di amichevole composizione.

Alla presente convenzione si rende applicabile il dpr n. 62/2013.

***Articolo 15***

**Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, è competente il Foro di Torino.

La presente Convenzione viene redatta e sottoscritta digitalmente.

Ente Parco Nazionale Gran Paradiso

Il Direttore

**Firmato digitalmente**

Federparchi

Il Presidente

**Firmato digitalmente**